

# SCIENZA & POLITICA

per una storia delle dottrine



**«Il tornante sociale della normatività -  
Le tournant social de la normativité»,  
Dipartimento di Scienze Storiche,  
Geografiche e dell'Antichità,  
Padova, 28-29 settembre 2012**

*Anna Romani*

Università di Macerata

[anna.romani1985@gmail.com](mailto:anna.romani1985@gmail.com)

Il 28 e 29 settembre 2012 si è svolto a Padova il convegno del “Gruppo di lavoro su legge e costumi” al lavoro da un paio d’anni tra Bologna e Padova e che vede una collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità (DISSGeA) dell’Università di Padova e l’Institut Marcel Mauss dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi.

La prima sessione del convegno si è aperta con l’introduzione di Mario Piccinini, il quale ha spiegato che il titolo scelto per l’incontro, *Il tornante sociale della normatività*, suggerisce la necessità di trovare una cornice teorica che tenga insieme l’ambito del diritto con quello delle scienze sociali, alla luce delle svolte e torsioni che le spinte societarie impongono al giuridico. Il concetto di società qui proposto non va pensato in chiave naturalistica, ma implica appunto una rideterminazione dell’immagine del giuridico. Il problema è, infatti, quello di riuscire a cogliere il movimento di discipline e saperi attraverso il passaggio dal costume alla legge, con particolare attenzione a quel “tornante” storico e sociale che ha visto l’emergere delle codificazioni. Tra Settecento e inizio Ottocento, tale movimento implica necessariamente delle discontinuità che impongono allo studioso uno sforzo che riesca a entrare nel merito della cosa stessa, al di là dei discorsi sedimentati nei singoli ambiti disciplinari. È proprio con questo invito al ricongiungimento dell’ambito giuridico con quello delle scienze sociali che è stato costruito questo convegno.

L’intervento di Paolo Napoli (*Leggi immobili e leggi arbitrarie in Domat: la natura del diritto è differenza*) si sofferma in particolare sulla possibilità di estensione del giuridico a un ambito principalmente normativo, come può essere quello della classificazione delle norme che regolano la condotta individuale. Secondo Domat la natura delle leggi emerge dal gesto classificatorio che le distingue in immobili e arbitrarie, attribuendo loro una naturalità in base alla durata, più che al contenuto. Così il diritto pubblico, inteso come legge sottomessa alle contingenze storiche, si preoccupa del *genre de vie*, della “condotta di vita” della persona. In questo tentativo di sistematizzazione emerge quindi la difficoltà nell’attribuire coerenza al concetto di norma nei diversi ambiti: giuridico, storico e sociologico. Se in Domat il legislatore diventa l’uomo del diritto, in Montesquieu invece il buon legislatore è colui che esercita una funzione regolativa dei meccanismi spontanei. L’intervento di Paolo Slongo su *La vita del diritto e l’ordine dei costumi nell’«Esprit des lois»* rileva come per Montesquieu fare una genealogia delle leggi significhi svelare il legame che queste hanno con il divenire delle cose, evidenziandone l’intrinseca storicità e rifiutando, quindi, una lettura del diritto fondato sulla “natura”, ovvero su principi non modificabili, collocabili al di sopra del flusso storico. Di conseguenza un ordine giuridico dipende necessariamente dal popolo cui si riferisce e il suo mutamento si dipana parallelamente alla trasformazione di



usi e costumi. Così la ragione è ragione nella storia e condizione della razionalità di un sistema che deve essere *covenant* a «l'esprit général des peuples».

La sessione pomeridiana sposta il focus geografico del discorso dalla Francia al Regno Unito con la relazione di Mauro Simonazzi su *Le dinamiche della società e la "forza dei costumi" in Mandeville*. Il discorso su legge e costumi ha qui la sua origine nell'analisi dell'amor proprio e della teoria della società nella *Favola delle api*. Successivamente, Simonazzi prende in considerazione l'idea di libertà nel suo rapporto con il potere e infine, rivaluta il rapporto intrattenuto dalla riflessione mandevilliana con il pensiero di Hobbes e, più in generale, con il contrattualismo. Luca Cobbe, invece, utilizza il concetto di *sympathy* - inteso come quella produzione di uniformità in virtù della quale il popolo appare "come un popolo" - per introdurre il discorso su *Opinione, costumi e diritto in David Hume*. Qui il tema dei costumi è strettamente legato all'*opinion*, ovvero a quel sentimento comune che dà vita alle *constitutional manners* e che permette di risolvere il problema dell'obbedienza e del mantenimento dell'ordine nel momento in cui i governati - proprio in virtù della comunicazione sentimentale della *sympathy* - sono disposti a mettere da parte le proprie passioni per favorire invece quelle dei governanti. Su un altro piano, sia geografico, sia discorsivo, si colloca invece l'intervento di Merio Scattola dal titolo *I costumi tra diritto romano e diritto naturale nel Codex Fridericianum*. La problematicità del rapporto tra legge e costumi appare evidente nel momento in cui Federico II intuisce la necessità, e la correlata difficoltà, di dotare il regno di Prussia di un sistema di diritto unitario che riesca a mantenere come fondamento il diritto romano germanico, integrandolo con il diritto naturale e con statuti e leggi territoriali. Di particolare rilevanza è la diretta relazione che il sovrano manteneva con la nascente Università di Halle e con i suoi giuristi, la cui scienza giuridica sarebbe diventata la base dottrinale per il progetto del Codice.

La sessione mattutina del 29 settembre prevede le relazioni di Frédéric Martin e di Frédéric Brahami. L'intervento di Martin si concentra su *La storia del diritto secondo Bonald*, mettendo in luce come, in Bonald, storia e storia del diritto siano complessivamente influenzate dalla sua teologia politica e come la relazione tra diritto e storia resti un punto centrale di interesse nella produzione filosofico politica dell'autore. In *La famiglia in Proudhon: costumi e diritto*, il filo conduttore scelto da Brahami segue la riflessione proudhoniana sul contratto come base per la regolazione delle relazioni. La condizione necessaria del contratto è l'uguaglianza che, paradossalmente, è anche ciò che lo rende impossibile, giacché la libertà assoluta impedisce uno scambio tra pari. È a questo punto che entra in gioco la coppia amorosa come luogo necessario

al radicamento del diritto, dove avviene il passaggio dalla natura all'etica, dove il contratto, per quanto apparentemente antitetico, si ricongiunge al costume. Il ciclo di interventi si conclude quindi con la relazione di Adone Brandalise sul «*Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani*» di Giacomo Leopardi. Il Discorso leopardiano si rivela di particolare interesse nel momento in cui descrive un'Italia che, per la prima volta, si trova a dover definire la propria identità in relazione ad altre nazioni, come quelle del Nord Europa, più adatte all'esercizio di una razionalità teorica ed organizzativa. Ma nell'italiano Leopardi la ragione così intesa è anche trappola, luogo di dissolvimento delle fantasie e dell'esercizio critico, da cui si può uscire solo tramite l'auto-approfondimento. La sola forza dello Stato e della legge non è sufficiente a mantenere l'unità morale; mentre le altre nazioni dispongono anche della capacità di governare i propri costumi, l'Italia riesce solamente a reiterare i propri usi. Inoltre gli italiani non sono in grado di confrontarsi con le grandi narrazioni filosofiche e questo limite impedisce loro di costruire quei costumi che, intesi come grande illusione e come organizzazione immaginaria sostitutiva di vita, servono da fondamento per la società.

Il convegno si è concluso con un interrogativo e una prospettiva aperta ai prossimi appuntamenti. In conclusione, come ha indicato Mario Piccinini, dopo aver affrontato il rapporto legge-costumi nel Settecento è ora necessario allargare l'indagine alle ragioni storiche dell'erosione della categoria di "costumi" a cui si è assistito nel corso dell'Ottocento e del Novecento. Appare più che mai fondamentale quindi interrogarsi sugli eventuali fattori di carattere antropologico che hanno reso possibile il diffondersi di un pensiero democratico se non di un vero e proprio "uomo democratico", per indagare come questi incidano sulla rimodulazione del rapporto leggi-costumi a partire dalla seconda metà dell'Ottocento.